

IN BREVE n. 043-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

SPESE DI TRADUZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L'ADOZIONE da Agenzia delle Entrate risposta di Antonina Giordano

D - I genitori adottivi di un minore originario del Mali possono detrarre le spese sostenute per tradurre i documenti?

R - Le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri sono deducibili nella misura del 50% per tutti i documenti necessari all'espletamento della procedura, purchè siano certificate. Tra le spese deducibili rientrano, pertanto, anche quelle di traduzione dei documenti stessi.

Gli importi in valuta estera devono essere convertiti in euro.

da Lavoratrice madre medico - ENPAM

Il 50 per cento delle spese documentate e certificate (ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 476 del 1998) dagli enti autorizzati (articolo 38 della legge 476/1998) che abbiano ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale costituisce onere deducibile ai fini IRPEF, mentre per la parte rimanente si possono ottenere dei rimborsi modulati secondo il reddito familiare complessivo secondo specifici provvedimenti di stanziamento (Finanziaria 2005 erogazione di 10 milioni di euro).

Il rimborso non è soggetto a imposizione fiscale.

Se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori, e ciò risulti in modo chiaro dai documenti bancari, l'onere verrà dedotto solo da quest'ultimo, cioè dal genitore che ha sostenuto la spesa.

In particolare, come già precisato con la risoluzione n. 55/E dell'8 maggio 2000, fino alla data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati a seguire le procedure di adozione internazionale -16 novembre 2000- è consentita la deduzione del 50% delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del Tuir, anche se gli aspiranti genitori si sono avvalsi di enti non autorizzati o hanno posto in essere le procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari.

La deduzione compete, qualora l'istruttoria sia stata curata da enti non autorizzati o senza il tramite di alcun ente, anche per le spese sostenute dopo il 16 novembre 2000, a condizione, però, che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione per le adozioni internazionali.

In tale ipotesi, l'inerenza alla procedura delle spese sostenute dovrà essere autocertificata dai contribuenti ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, concernente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Resta inteso che le spese sostenute per le procedure di adozione iniziate dopo la data del 16 novembre 2000 sono deducibili dal reddito solo se certificate da enti autorizzati all'espletamento delle procedure di adozione internazionale (da circolare 55 del 2001 l'Agenzia delle entrate).

DALLA CASSAZIONE

Truffa aggravata per il dirigente che protegge l'assenteista

Condannato per il reato di truffa aggravata il dirigente che non impedisce che alcuni dipendenti pongano in essere reiterate violazioni nell'osservanza dell'orario di lavoro, creando segni esteriori di un atteggiamento di personale favore nei confronti di alcuni di essi.

Corte di Cassazione - sentenza n. 35344 del 29 settembre 2011

Sentenza n. 35344/2011

Con sentenza del 1° dicembre 2010 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal locale Tribunale con la quale ... era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed € 300,00 di multa per il reato di truffa aggravata ai danni del Comune di Milano. In particolare, all'imputato veniva addebitato di aver consentito, nella sua qualità di direttore del settore "relazioni esterne" del Comune di Milano, che alcune dipendenti con abitudine attestassero falsamente la loro presenza in ufficio.

Contro la sentenza della Corte territoriale, il ... propone ricorso per cassazione, allegando due motivi.

Col primo motivo, deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che egli era consapevole della truffa perpetrata dalle dipendenti. Osserva al riguardo che l'introduzione del sistema di controllo computerizzato delle presenze tramite l'impiego di un tesserino magnetico di identificazione personale (ed. badge) costituiva una contromisura adeguata contro gli assenteismi e, di conseguenza, egli non poteva avere nessuna ragione per sospettare che, tutto ciò nonostante, alcune dipendenti avevano architettato un modo per eludere il controllo. Aggiunge che, comunque, non rientrava fra le sue mansioni di controllare l'effettiva presenza del personale, compito invece spettante al responsabile del personale dott. ... e che quest'ultimo, sottoscrivendo i fogli di presenza, in sostanza lo assicurava circa l'inesistenza di eventuali regolarità.

Col secondo motivo, il ... si duole del vizio di motivazione anche in ordine alla sussistenza di un nesso di causalità fra la condotta omissiva addebitatagli e l'evento dannoso. Precisa, a tal proposito, che - a tutto voler concedere - null'altro avrebbe potuto fare se non avviare un procedimento disciplinare, cosa in sé inidonea a scongiurare la reiterazione della condotta criminosa.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

I vizi di motivazione dedotti da ... infatti, muovono tutti dal presupposto che l'imputato sia stato chiamato a rispondere del reato, in concorso con le dipendenti assenteiste, come se la sua responsabilità penale derivasse dal fatto di non aver impedito l'evento ai sensi dell'art. 40 c.p. Solo così, infatti, si spiega il rilievo dato dalla difesa alla ripartizione dei compiti e delle mansioni all'interno dell'ufficio, alla valenza "scriminante" che avrebbe dovuto avere l'introduzione del badge, alle attestazioni contenute nei fogli di presenza, alle iniziative disciplinari che l'imputato - al più - avrebbe potuto avviare se avesse scoperto la truffa.

Tali elementi, invece, non sono stati tenuti in considerazione decisiva dal giudice di merito in quanto la Corte d'appello ha ritenuto, piuttosto, che la partecipazione del ai fatti commessi dalle dipendenti si sia concretizzata in un comportamento sostanzialmente commissivo.

Infatti, così la Corte conclude, in esito alla disanima di vari elementi di fatto: «si è ritenuto, proprio attraverso le testimonianze acquisite, che le stesse (le dipendenti assenteiste) abbiano esercitato all'interno del settore un potere intimidatorio nei confronti dei sopra citati dipendenti del Comune di Milano, potere nascente da un troppo spesso evidenziato rapporto preferenziale da loro goduto nei confronti del direttore generale ... rapporto che oltre a mantenerle in una posizione in una posizione privilegiata, le rendeva capaci di ottenere il silenzio di tutti gli altri dipendenti pena "la delazione al capo"» (pag. 4).

Non sussiste, quindi, il lamentato vizio di motivazione, dal momento che gli elementi che il ... assume siano stati trascurati sono manifestamente ininfluenti nella ricostruzione dei fatti offerta dai giudici di merito. Ogni altra censura al riguardo è in punto di fatto ed inammissibile nel giudizio di legittimità.

Si deve pervenire a pari conclusioni anche per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, non soltanto se inteso nei termini in cui è stato prospettato di vizio di motivazione, ma anche se diversamente qualificato come errore nell'applicazione della legge penale. Il nesso di causalità la cui assenza è denunciata col ricorso, infatti, attiene pur sempre alla struttura del concorso ex art. 40, secondo comma, c.p.; in questa logica si spiega perché il ... si duole del fatto che la Corte d'appello avrebbe ommesso di trascurare che egli non aveva il potere di impedire l'evento, potendo al più esercitare l'azione disciplinare nei confronti delle dipendenti assenteiste. Ma il fatto ritenuto dai giudici di merito è invece diverso e si sostanzia - come già detto - in un concorso commissivo realizzatosi mediante la manifestazione di una chiara apparenza, anche agli occhi degli altri dipendenti, di un ingiustificato rapporto di "protezione" che finiva col creare, a favore delle corree, la sostanziale impunità dalle loro condotte illecite, sottraendole di fatto al "controllo sociale" ed al rischio di delazione da parte dei colleghi che si fossero avveduti delle ripetute violazioni da loro commesse nell'osservanza dell'orario di lavoro. La censura non è quindi pertinente.

Ed infatti concorre nel reato con condotta commissiva - anziché mediante omissione ai sensi dell'art. 40, secondo comma, c.p. - il dirigente di un ufficio pubblico che non soltanto non impedisce che alcuni dipendenti pongano in essere reiterate violazioni nell'osservanza dell'orario di lavoro, aggirando in modo fraudolento il sistema computerizzato di controllo delle presenze, ma favorisca intenzionalmente tale comportamento creando segni esteriori di un atteggiamento di personale favore nei confronti dei correi, in modo tale da creare intorno ad essi un'aurea di intangibilità, disincentivare gli altri dipendenti dal presentare esposti o segnalazioni al riguardo e così affievolire, in ultima analisi, il c.d. "controllo sociale". Pertanto tale condotta ha, in sé, valenza agevolatrice nella commissione del reato, anche solo per il sostegno morale e l'incoraggiamento che i dipendenti infedeli ricevono da una simile situazione di favore, senza che occorra quindi accertare, sul piano del rapporto di causalità, se il dirigente dell'ufficio avesse il potere di impedire la consumazione del reato o se avesse a tal fine contemporaneamente assunto iniziative di portata generale (quale l'introduzione del controllo computerizzato delle presenze), iniziative comunque rivelatesi inefficaci,

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.A. - MANOVRA TREMONTI e RIFLESSI SULLE FUTURE PENSIONI

La manovre estiva Tremonti ha riflessi anche sulle future pensioni.

La nota operativa n.22/2011 dell'INPDAP illustra gli effetti previdenziali.

Blocco degli aumenti retributivi

Per gli anni 2011, 2012 e 2013 la manovra Tremonti prevede il blocco senza successivi recuperi dei meccanismi di adeguamento retributivo.

Dal punto di vista previdenziale i versamenti contributivi debbono essere in misura corrispondente alle retribuzioni effettivamente erogate, incidendo ovviamente sul montante nelle pensioni contributive o miste.

Blocco sulle progressioni di carriera

Nel triennio 2011-2013 gli automatismi delle progressioni di carriera hanno effetto solo giuridico, ma non economico: viene acquisita la qualifica o posizione superiore mediante la promozione, ma senza remunerazione che verrà acquisita a partire solo dall'anno 2014.

I versamenti contributivi previdenziali debbono essere corrispondenti alle retribuzioni di fatto corrisposte.

Riduzione stipendiale di solidarietà

I trattamenti economici superiori ai 90mila euro lordi annui del pubblico dipendente sono ridotti dal 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro sino ai 150.000 euro e le somme oltre tale cifra sono decurtate del 10 per cento.

La riduzione però non opera ai fini previdenziali e pertanto anche su queste decurtazioni vanno corrisposti i contributi previdenziali, evitando così un danno sull'entità delle future pensioni.

In altre parole, le Amministrazioni debbono calcolare e versare i contributi sull'intera retribuzione senza tener conto della riduzione del 5-10 per cento garantendo la tutela previdenziale.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota Op. n.22 del 05.10.2011 (documento 238)

RIFLESSIONI

Povertà per le future generazioni

Si legge che l'Italia brucia il futuro dei giovani e che la disoccupazione giovanile sta aumentando...ma si sa anche che esiste la piaga dei plurincarichi.

Nulla vieta che uno possa avere più incarichi (ammesso che riesca assolverli tutti con la dovuta diligenza!), ma la retribuzione dovrebbe essere una sola: a scelta, ovviamente quella maggiore e le altre dovrebbero andare in un fondo di solidarietà per i giovani.

L'odierno pensiero del pensionato

Tasse, sempre tasse, fortissimamente tasse!....

Pensioni di reversibilità: diritto o regalo?

A chi tira frecce e grida alla abolizione delle pensioni di reversibilità (ma proprio per tutti?) bisogna ricordare che il lavoratore pensionando o pensionato versa e ha versato un contributo, ora un terzo della busta paga, per una prestazione e più precisamente per "invalidità, vecchiaia e superstiti".....cioè anche per le prestazioni ai superstiti aventi diritto, in particolare coniuge superstite e figli minori o invalidi se a carico.

Avendo versato, ne consegue loro un diritto. Ad una contribuzione corrisponde una prestazione, non è una tassa per un servizio o una imposta per la socialità!

Perchè il lavoratore pensionando o pensionato deve sempre pagare per la trascuratezza degli amministratori (compresi i politici) che per troppo tempo hanno ignorato la bomba demografica e le conseguenti correzioni attuariali seguendo troppo spesso arbitrari criteri politici?

Future pensioni forse più alte

Viene riferito da alcuni organi di stampa che proiezioni INPS hanno evidenziato che aumentando l'età pensionabile e con nuovi coefficienti di trasformazione, calibrati alla maggior età e al minor tempo di godimento della prestazione, i futuri fruitori di pensione potrebbero godere di prestazioni pari al 70% e forse di più, dell'ultima retribuzione percepita in attività lavorativa (tasso di sostituzione).

Riformare le pensioni

Le riforme dovrebbero essere globali e non discriminatorie con le solite esclusioni dei politici, dei cosiddetti regimi speciali o di certi ambiti elevati del pubblico impiego.....

Sempre sulle spalle dei pensionati

Si legge sulla stampa che vi saranno nuove spremiture sui pensionati per finanziare la ripresa e lo sviluppo economico: tagli sulle reversibilità, contributo di solidarietà da parte dei pensionati baby, eccetera, eccetera.

I pensionati sono ancora una volta la vacca da mungere!!!...e come al solito i contributi previdenziali verranno deviati verso finalità non pertinenti la previdenza.

Giovani future pensioni più basse, ma non è colpa dei genitori e nonni

Le future generazioni avranno forse pensioni più basse rispetto a quelle dei loro genitori e dei loro nonni, ma senza loro colpa.

Infatti, al contrario dei loro genitori e nonni avranno assegni di pensioni più bassi solo perché minori sono stati i periodi contributivi per accesso più tardivo nel mondo del lavoro e per spezzoni più frequenti di periodi di inattività lavorativa o con retribuzioni ridotte e irregolari o addirittura in nero. Ricordiamo che la pensione non è altro che lo specchio della vita lavorativa.

Ecco dunque che non sono i genitori e i nonni a rubare sulle pensioni dei giovani, quanto piuttosto politiche egoistiche e non programmate nel futuro del mondo del lavoro.

Anche nell'ultima manovra Tremonti non si è visto alcun provvedimento atto a migliorare la condizione lavorativa e contributiva dei giovani.

Troppo comodo poi riversare sui pensionati queste colpe....

Inoltre non si gridi allo scandalo quando si parla di una pensione di 950 euro al mese...una retribuzione di 1200 euro al mese non può certo dare pensioni milionarie. Si punti dunque il riflettore sul mondo del lavoro e si guardi piuttosto quante e quali sono le storture di questo settore.

Manovra Tremonti

Sono stati strombazzati tagli alla politica. Ma certo tutti sono curiosi di sapere come andrà a finire per i quasi duemila deputati pensionati e quasi cinquecento familiari che godono della reversibilità. Percepiscono un vitalizio in media di oltre 6mila euro al mese...e che dire dell'onorevole Amato che ha di pensioni oltre 1000 euro al giorno cioè in un mese più di quanto un impiegato percepisce in un anno!

A proposito, leggo su "Senza pensioni" che Mauro Santinelli ha oltre 90.000 euro al mese e nel settore pubblico Felice Costa 42.000. Ma quale l'entità della contribuzione versata?

P.A. - PERMESSI DI STUDIO

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 12 del 7 ottobre 2011, ha dato alcuni chiarimenti in merito ai permessi ed ai congedi per motivi di studio richiesti da parte del personale delle Pubbliche Amministrazioni e precisamente

- i **congedi per la formazione** previsti dall'art. 5 della legge n. 53/2000); durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione;
- **150 ore di permessi retribuiti all'anno** per la partecipazione ai corsi anche universitari e post-universitari che si svolgono durante l'orario di lavoro;
- **agevolazioni relative all'orario di lavoro:** il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;
- **8 giorni l'anno di permesso retribuito** per la partecipazione agli esami;

- **aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca**, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione.

LEGGE 53/2000

articolo 5 - Congedi per la formazione

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.

5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

IN ALLEGATO A PARTE - DIP.FUNZ.PUBBLICA Circolare 12 del 7.10.2011 (documento 239)

INVALIDI CIVILI - L'INPS RECUPERA

Recupero INPS delle somme erogate per prestazioni indotte da fatto illecito commesso da terzi.

L'INPS è legittimato all'azione di surrogazione nei confronti di responsabili e delle loro eventuali compagnie assicuratrici per il recupero delle somme liquidate.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare 134 del 12.10.2011 (documento 240)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Made in Italy dedicato a Marzotto

Data di emissione il 14 ottobre 2011

DOMANDE ON LINE PER LE PENSIONI

A decorrere dal 30 settembre 2011, le domande di pensione e delle principali prestazioni previdenziali ed assistenziali (quali, ad es. pensioni di anzianità e vecchiaia, assegni sociali, pensioni/assegni di invalidità e inabilità) possono essere presentate all'INPS on-line.

È previsto, tuttavia, un periodo transitorio - che terminerà il 31 gennaio 2012 - durante il quale le prestazioni potranno continuare ad essere richieste con le modalità tradizionali.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare 131 del 10.10.2011 (documento 241)

INPS - NUOVO SISTEMA DI INFORMAZIONE E CONSULENZA

Con circolare del 12 ottobre 2011, n. 135, l'Inps fornisce le direttive organizzative finalizzate a costruire un sistema di informazione e consulenza che favorisca la risoluzione delle problematiche sollevate dagli utenti senza che sia necessario un loro accesso fisico all'Istituto.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare 135 del 12.10.2011 (documento 242)